

TI_GERICHTE 30.2006.129 vom 2. April 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-04-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2006.129

FR: TI_GERICHTE 30.2006.129 du 2 avril 2007

IT: TI_GERICHTE 30.2006.129 del 2 aprile 2007

Erwägungen

E. 2

aprile 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 aprile 2006
presentato da

RI 1

contro

la decisione

E. 7

aprile 2006 n. 7948/690 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
Camorino,

viste le osservazioni 5 maggio 2006 presentate dalla Sezione della
circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. CRTE 1 con decisione 7 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla
tassa di giustizia fr. 100.- e alle spese fr. 80.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della vettura TI _____, nell'abbordare una curva piegante per lui a
sinistra, perdeva la padronanza di guida, invadeva la corsia di contromano delimitata dalla
linea di sicurezza e collideva con un autoveicolo sopraggiungente in senso inverso".

Fatti accertati il _____ in territorio di _____.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 90
cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendo la riduzione della multa.

C. Nelle osservazioni 5 maggio 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che
il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPCContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

2. Nell'atto ricorsuale l'insorgente postula il richiamo dell'incarto della Sezione della circolazione concernente la risoluzione impugnata e, sempre dalla medesima autorità, l'incarto del controllo tecnico effettuato pochi mesi prima al suo veicolo. L'art.

E. 12

cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPCContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (■apprezzamento anticipato delle prove■: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie il richiamo dell'incarto della Sezione della circolazione concernente la risoluzione impugnata risulta essere pacifico, mentre quello relativo al controllo tecnico richiesto non è atto a recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio.

Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

3. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (cfr. anche art. 3 cpv. 1 ONC).

Secondo l'art. 34 cpv. 1 e 2 LCStr i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra; essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale. Sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 7 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle norme sulla circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

4. La Sezione della circolazione ■ in applicazione delle predette disposizioni ■ rimprovera al multato di aver perso la padronanza della guida nell'abbordare una curva piegante per lui a sinistra, di aver invaso la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e di essere entrato in collisione con un autoveicolo sopraggiungente in senso inverso.

La decisione si fonda sul rapporto di constatazione dell'incidente 24 febbraio 2006 allestito da due agenti della Polizia cantonale sopraggiunti sul posto dopo l'incidente, i quali hanno precisato che ■dalla nostra constatazione e dalle dichiarazioni rese dai protagonisti, il sinistro può essere così riassunto: RI 1 circolava da _____ verso _____. Giunto in territorio di _____ in via _____, mentre affrontava una curva piegante a sinistra, perdeva la padronanza del veicolo andando a invadere la corsia opposta e collidendo contro la fiancata destra[recte: sinistra] del veicolo condotto da _____. A causa dell'urto quest'ultimo andava o collidere con l'altra fiancata contro un muro sito alla sua destra, senza comunque danneggiarlo. _____ ha attribuito la perdita di padronanza del veicolo all'asfalto scivoloso e al fatto che la sua vettura aveva la trazione posteriore. Dalla nostra constatazione si è potuto accertare che la pavimentazione stradale era asciutta■ (cfr. informazioni complementari al rapporto di

polizia).

5. Il ricorrente, dal canto suo e benché non neghi di aver perso la padronanza del veicolo causando la collisione, contesta che l'accaduto possa essere ascritto a sua colpa. Egli, sin dall'intervento della Polizia cantonale, sostiene infatti che la mancata padronanza del veicolo e la conseguente collisione è imputabile unicamente alla presenza di ghiaccio sul manto stradale (forza maggiore).

A sostegno della propria tesi il ricorrente sottolinea come la velocità a cui procedeva e l'equipaggiamento del suo veicolo fossero adeguati alle circostanze del caso.

6. Nell'evenienza concreta, gli agenti della Polizia cantonale intervenuti sul luogo dell'incidente hanno immediatamente constatato l'assenza di ghiaccio sulla carreggiata, specificando al contrario che il fondo stradale era asciutto.

Nel verbale d'interrogatorio 7 febbraio 2006 gli stessi agenti hanno inoltre fatto notare al denunciato che sulla strada si poteva unicamente constatare la presenza di un lieve manto di sale assorbito dall'asfalto, circostanza rimasta incontestata e della quale non vi è comunque motivo di dubitare. Tuttavia, anche nella denegata ipotesi in cui sul manto stradale fosse presente del ghiaccio, la circostanza non sarebbe comunque liberatoria.

7. Giusta l'art. 4 cpv. 2 ONC il conducente deve circolare lentamente, se la strada è coperta di neve, di ghiaccio, di foglie bagnate o di ghiaietto, specialmente qualora il veicolo traini rimorchi.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale non è possibile determinare in modo oggettivo quale sia la velocità indicata in questi casi. La stessa sarà valutata di caso in caso prendendo in considerazione la configurazione della strada, la densità del traffico, le caratteristiche del veicolo e del suo carico, la natura dei copertoni, ecc. Il conducente deve tuttavia prendere tutte le precauzioni necessarie per impedire al veicolo di sbandare e, se del caso, viaggiare a passo d'uomo (DTF 101 IV 221 consid. 1).

Nella concreta fattispecie, va anzitutto rilevato che durante il mese di febbraio, ma in generale durante tutto il periodo invernale, bisogna attendersi la presenza di lastre di ghiaccio sulla carreggiata in determinate ore della giornata, ciò che consente quindi di escludere che si tratti di forza maggiore.

Il ricorrente non può quindi giustificare l'accaduto con l'eventuale presenza di ghiaccio e sottrarsi alle proprie responsabilità con l'ottimo stato del veicolo e con la velocità ridotta (quasi a passo d'uomo; cfr. ricorso punto 2, pag. 2) a cui circolava, circostanza quest'ultima di cui vi è senz'altro motivo di dubitare (già solo per il fatto che ha perso il controllo del proprio veicolo su una strada in salita). In proposito, si noti infatti che, contrariamente a quanto assunto per la prima volta nel gravame, in sede di interrogatorio dinanzi alle forze inquirenti egli asseriva che posso stimare una velocità (n.d.r.: al momento del sinistro) di circa 50 km/h (verbale 7 febbraio 2005 [recte: 2006], pag. 1 in fine).

Al di là di dell'evidente incongruenza (che lascia invero dubitare della credibilità del ricorrente), è palese che la velocità da lui tenuta - fors'anche perché tradito dall'abitudine, visto che per sua stessa ammissione percorreva tutti i giorni il tratto stradale sul quale è avvenuta la collisione al fine di recarsi al lavoro - non era sufficientemente adeguata alla configurazione della strada, caratterizzata da una curva stretta con visuale tra l'altro limitata (cfr. documentazione fotografica), alle condizioni del manto stradale, che in quel

periodo dell'anno risulta essere particolarmente sdruciolevole e, non da ultimo, alle caratteristiche meccaniche del veicolo da lui stesso evidenziate (trazione posteriore). Se la velocità fosse stata adattata alle circostanze concrete e oggettive del caso, la perdita di padronanza così come la collisione non avrebbero avuto luogo.

8. In definitiva, l'insorgente postula una riduzione della multa inflittagli dalla Sezione della circolazione in applicazione del principio della proporzionalità, considerato che è incensurato, e riferendosi a casi analoghi in cui l'autorità cantonale ha inflitto sanzioni ben minori. Il confronto sfugge a ogni disamina già solo per il fatto che gli esempi evocati si riferiscono a fattispecie diverse.

Per quanto attiene al raffronto con precedenti analoghi, è appena il caso di ricordare che confronti in materia di commisurazione della pena sogliono essere infruttuosi, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz, La motivation de la peine, in ZBJV 131/1995 pag 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 pag. 47 consid. 2c).

In concreto, la multa inflitta - che tiene già conto del fatto che egli non ha precedenti in materia di circolazione stradale - risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

9. Per i motivi sopra elencati il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente:

La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.